



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3295 del 13/09/2016
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - LR 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3073 DEL 16/10/2014 DA DITTA MORIGI SIDER SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' RONCALCECI A DITTA CINQUE ERRE SRL CON SEDE LEGALE IN FORLI' PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI METALLICI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' RONCALCECI, VIA DELL'ARROTINO 10
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3372 del 13/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3073 DEL 16/10/2014, DA DITTA MORIGI SIDER SRL CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' RONCALCECI A DITTA **CINQUE ERRE SRL** CON SEDE LEGALE IN FORLI' (FC), PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI METALLICI NELL'IMPIANTO SITO COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' RONCALCECI, VIA DELL'ARROTINO N. 10

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170, del 21 dicembre 2015, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

Vista l'AUA adottata dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3073 del 16/10/2014, a favore della Ditta Morigi Sider Srl, avente sede legale e dell'attività in Comune di Ravenna, località Roncalceci, Via dell'Arrotino n. 10;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 07/07/2016 (assunta al protocollo generale di Arpae con PGRA 9102 in data 25/07/2016, pratica Sinadoc 22915/2016) dalla Ditta Cinque Erre Srl (P.IVA 04152610400), avente sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Macero Sauli n. 26, con la quale chiede la voltura dell'AUA n. 3073 del 16/10/2014, rilasciata alla Ditta Morigi Sider Srl;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. "Riforma del sistema regionale e locale"* e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da arre esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi*, in particolare il Titolo I della Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti; e in particolare l'art. 216
- *DM 05 febbraio 1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Regolamento n. 333/2011/UE recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che la subentrante Ditta Cinque Erre Srl (P.IVA 04152610400) proseguirà l'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici, senza modifiche rispetto a quanto autorizzato dalla Provincia di Ravenna con l'AUA di cui al provvedimento n. 3073 del 16/10/2014;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 3073 del 16/10/2014, da Ditta Morigi Sider Srl a Ditta Cinque Erre Srl (P.IVA 04152610400), nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA**, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 3073 del 16/10/2014, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della Ditta Cinque Erre Srl (P.IVA 04152610400)**, avente sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Macero Sauli n. 26, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che:
 - vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e le prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia, nonché le condizioni e prescrizioni per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (iscrizione n. 211 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata), contenute rispettivamente negli allegati A) e B) all'AUA già rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3073 del 16/10/2014, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;

- la presente voltura assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico la validità dell'AUA resta fissata al 23/10/2029** (15 anni dalla data del rilascio dell'AUA n. 3073 del 16/10/2014 da parte del SUAP del Comune di Ravenna) ;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo alla agli Enti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP del Comune di Ravenna per il rilascio alla società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP al Comune di Ravenna, e ad Hera Spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

CONDIZIONI:

- a) Lo scarico in rete fognaria pubblica è relativo alle acque reflue industriali, e alle acque di prima pioggia, provenienti dall'insediamento;
- b) Relativamente alle acque reflue industriali, si precisa che:
- la lavorazione e lo stoccaggio del materiale ferroso e non, avviene all'interno di spazi coperti costituiti da un capannone e n.3 tettoie. Considerato che le tettoie hanno un'altezza considerevole e pertanto le piogge possono bagnare il materiale stoccato e che lo stesso materiale in arrivo può essere bagnato, è stata realizzata una rete fognaria dedicata che adduce ad un sistema di trattamento in continuo sia per il deposito sotto una tettoia che all'interno del capannone. Tale sistema di sedimentazione e disoleazione, è costituito da due vasche in serie, la prima di nuova realizzazione ha un volume utile di 14.900,00 lt, mentre la seconda, esistente, ha un volume utile di 2.114,00 lt. ed è dotata di filtro a coalescenza;
 - è stata segregata una caditoia della rete fognaria a servizio di una delle tre tettoie, ove vengono accumulati trucioli derivanti da lavorazioni meccaniche che presentano un elevato contenuto di oli emulsionati (meglio identificata nella planimetria della rete fognaria), in quanto il sistema di trattamento sopra descritto non è idoneo per questa tipologia di oli;
 - le acque reflue industriali, in uscita dal sistema di trattamento in continuo, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, recapitano nella rete fognaria pubblica nera di Via dell'Arrotino;
 - il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle della seconda vasca di trattamento in continuo.
- c) Relativamente alle acque di prima pioggia, si precisa che:
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali lastricati (5.490,00 mq), ad esclusione delle coperture delle tettoie e del capannone, sono convogliate ad un sistema di trattamento costituito da due vasche di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione. Una esistente, del volume di 22.96 mc, dove all'interno è posto il deviatore di flusso ed una seconda, di nuova realizzazione, del volume di 14.57 mc, per un volume complessivo di 37.53 mc. Le acque di prima pioggia sono poi avviate ad una sezione di disoleazione con filtro a coalescenza del volume utile di 4.41 mc (esistente);
 - il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1l/s e della densità dell'olio tra 0.85 e 0.90 g/cm³), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/05;
 - il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle del disoleatore con recapito nella rete fognaria pubblica nera di Via dell'Arrotino;
 - a riempimento avvenuto della sezione di accumulo delle acque di prima pioggia, le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite il deviatore di flusso, direttamente nella rete fognaria pubblica bianca di Via dell'Arrotino, unitamente alle acque meteoriche delle coperture;
 - dopo 48-72 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via dell'Arrotino.

PRESCRIZIONI:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna;

- 2) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del “Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” del Comune di Ravenna, per i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi totali, Ferro, Alluminio, Rame, Zinco;
- 3) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del “Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” del Comune di Ravenna. I certificati d’analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l’attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD - COD - Azoto Nitroso - Azoto Nitrico - Azoto Ammoniacale - Solidi Sospesi Totali - Idrocarburi Totali – Grassi e oli animali e vegetali - Ferro - Rame -Zinco – Alluminio;
- 4) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento delle acque di prima pioggia scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 per i parametri sopracitati del “Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” del Comune di Ravenna. I certificati d’analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l’attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- 5) ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica entro le 48-72 ore successive all’ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05 e con le modalità impartite da Hera;
- 6) dovrà essere effettuata periodica manutenzione all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al sistema di trattamento in continuo delle acque reflue industriali, al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi;
- 7) nel caso si verifichino imprevisti tecnici all’impianto di trattamento delle acque reflue industriali e/o delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei relativi scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, all’ARPA – Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera S.p.A.;
- 8) i pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3, art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno mai essere depositati materiali di alcun tipo.

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

CONDIZIONI:

- La Ditta è iscritta al **n. 211**, classe 3, del registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R4) nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 e nel rispetto delle norme tecniche previste dal Reg. n. 333/2011/UE in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio;

PRESCRIZIONI:

1. L'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi (rottami metallici ferrosi) può avvenire esclusivamente all'interno dell'area assegnata nel P.I.P. di Roncalceci di 6583 m² (area 1 individuata nella planimetria allegata alla presente AUA). Nella stessa planimetria sono indicate le zone di stoccaggio e trattamento all'interno del capannone. I rifiuti vengono stoccati in zone distinte per tipologia e sottoposti a operazioni di cernita/selezione ed eventuale adeguamento volumetrico o taglio per destinarli a recupero cessando la qualifica di rifiuto ovvero come rifiuti ad altre attività di recupero finale.
2. La porzione di area esterna al lotto P.I.P. (area 2 individuata nella planimetria allegata alla presente AUA) deve servire esclusivamente come spazio di manovra degli automezzi e non a deposito di materiale.
3. La porzione di area esterna al lotto P.I.P. (area 3 individuata nella planimetria allegata alla presente AUA) è destinata a parcheggio per autocarri e auto e, pertanto, non può essere destinata a deposito di materiale.
4. La rimanente area di proprietà, esterna al P.I.P., è compresa in un progetto urbanistico ad oggi non presentato, pertanto non può essere oggetto di trasformazione urbanistico/edilizia.
5. Le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi sono svolte nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente punto a) e per le tipologie e quantitativi di seguito specificati:

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)	Quantitativi massimi impiegabili (t/a)	Operazione di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 120102, 120101, 160117, 150104, 170405, 190118, 190102, 200140, 191202 (e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199)	20.000	(punto 3.1.3. lettera c) R13, R4(*) (*)Reg. UE n. 333/2011
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 110599, 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 (e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100899 e 120199)	200	(punto 3.2.3 lettera c) R13, R4(*) (*)Reg. UE n. 333/2011
5.1 Parti di autoveicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza, privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili 160106, 160116, 160117, 160118, 160122	50	(punto 5.1.3) R13

Tipologia di rifiuti (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)	Quantitativi massimi impiegabili (t/a)	Operazione di recupero (Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)
5.6 Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 16024, 160216, 200140	50	(art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi) R13
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto 170402, 170411	50	(punto 5.7.3 lettera a) R13
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401, 170411, 160122, 160118	100	(punto 5.8.3 lettera a) R13

I rifiuti riconducibili alle tipologie di cui al punto 5.6, dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi, sono costituiti da componenti di grandi apparecchi industriali, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE.

6. La quantità di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/1998 e smi messi in riserva (R13) presso l'impianto non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero (R4) nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle successive operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
7. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente per tipologia in cumuli e/o contenitori, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice CER.
8. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti e identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).
9. La Ditta dovrà garantire la tracciabilità delle operazioni di campionamento e le relative analisi, dal momento che tali documenti (verbali di campionamento e le corrispondenti analisi sui rifiuti) costituiscono, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, "atto pubblico" essendo documentazione avente lo scopo di attestare fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità verso pubblico ufficiale.
10. Per il recupero dei rifiuti disciplinati dal Reg. n. 333/2011/UE (art. 6) è necessario redigere e rispettare un sistema di gestione qualità atto a documentare la conformità delle attività di recupero svolte ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali ottenuti.
11. La Ditta è tenuta al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto e catasto dei rifiuti ovvero degli analoghi adempimenti previsti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
12. La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.